



COMUNE DI VILLA GUARDIA

Provincia di Como

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ORTI SOCIALI

Approvato con deliberazione di C.C. n. 15 del 29 aprile 2021.

INDICE

ART. 1) – OGGETTO E FINALITÀ	3
ART. 2) – REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE	3
ART. 3) – MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE	3
ART. 4) – DURATA E REGIME DELLA CONCESSIONE	3
ART. 5) – OBBLIGHI CONTRATTUALI	4
ART. 6) – DIVIETI	4
ART. 7) – RECESSO E RISOLUZIONE	4
ART. 8) – DIVIETO DI CESSIONE	5
ART. 9) – FORNITURA DELL'ACQUA	5
ART. 10) – RESPONSABILITÀ	5
ART. 11) – MODIFICHE, TRASFORMAZIONI, INNOVAZIONI	5

ART. 1) – OGGETTO E FINALITÀ

Il Comune di Villa Guardia, nel rispetto della legislazione vigente in materia e dei criteri indicati dal presente regolamento, individua ed assegna ai cittadini residenti nel Comune che ne facciano richiesta porzioni di terreno da adibire ad orto. Si intendono interessati dal presente documento tutti coloro cui sarà assegnata la coltivazione di un appezzamento di terreno e che saranno di seguito denominati “*concessionari*”. Il presente documento interessa aree di proprietà comunale e, in particolare, l’appezzamento di terreno sito all’interno del Parco *G. Garibaldi*, ricompreso tra le vie Varesina, Sant’Elia e Tevere, suddiviso in lotti e parti comuni.

ART. 2) – REQUISITI PER L’ASSEGNAZIONE

Per l’assegnazione di un appezzamento di terreno il cittadino deve soddisfare i seguenti requisiti:

- essere residente nel Comune di Villa Guardia;
- non avere in uso o in proprietà appezzamenti di terreno coltivabili ad orto posti nel territorio del Comune di Villa Guardia o in Comuni ad esso limitrofi;
- non essere concessionario personalmente o in vece di un altro componente del nucleo familiare di un altro appezzamento di terreno;
- essere in grado di provvedere direttamente alla coltivazione dell’appezzamento di terreno, mantenendolo in uno stato decoroso.

ART. 3) – MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE

L’assegnazione di un lotto di terreno può essere ottenuta partecipando a un bando pubblico indetto ogni 5 anni dal Comune di Villa Guardia. La domanda di partecipazione, redatta su apposito modulo, dovrà essere presentata presso l’Ufficio Protocollo nei tempi previsti ed osservando i requisiti del bando medesimo.

In caso di numero di domande superiore al numero di lotti disponibili verrà stilata una graduatoria in base ai seguenti criteri:

- condizioni sociali, con particolare riguardo a disoccupati e pensionati;
- tempo di residenza nel Comune di Villa Guardia;
- ordine cronologico delle domande;
- composizione del nucleo familiare.

Le domande pervenute oltre i tempi limite del bando verranno inserite in coda alla graduatoria, secondo l’ordine di ricezione. I lotti liberi per qualsiasi causa verranno assegnati seguendo tale graduatoria e avranno comunque validità fino alla scadenza delle concessioni stabilite dal bando quinquennale.

ART. 4) – DURATA E REGIME DELLA CONCESSIONE

La concessione di un lotto assegnato tramite bando pubblico ha una durata di cinque anni. Il rapporto tra le parti sarà regolato da apposita convenzione.

La concessione rilasciata per intervenuta disponibilità nel periodo intercorrente tra i due bandi avrà validità fino alla scadenza della concessione rilasciata tramite il bando (cd. *prorogatio*).

Allo scadere della convenzione il concessionario dovrà lasciare il terreno libero, mentre rimarranno a beneficio del fondo i lavori e le colture eseguite durante il periodo della concessione, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere indennità o compenso alcuno.

Rimane diritto del concessionario la richiesta di rinnovo tramite partecipazione al bando quinquennale se persistono i requisiti dell’assegnazione.

ART. 5) – OBBLIGHI CONTRATTUALI

Il concessionario assegnatario di un lotto si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dal presente regolamento:

- mantenere coltivato ed in ordine l'orto assegnatogli, nella fattispecie rimuovendo dal proprio orto eventuali arbusti e/o infestanti ed evitando l'accumulo di acqua piovana in avvallamenti del terreno, in quanto ricettacolo di larve di insetti (zanzare ...);
- vigilare sull'insieme degli orti, segnalando all'ufficio comunale competente ogni eventuale anomalia;
- lasciare inalterati i confini del proprio orto;
- pulire il vialetto d'accesso agli orti, in ragione della metà e per la lunghezza del fronte del proprio appezzamento;
- verniciare nel colore deciso dal responsabile dell'Ufficio Tecnico le piantane esistenti, quelle eventualmente da aggiungere, le casette per il ricovero degli attrezzi e l'eventuale cancelletto di accesso al proprio orto;
- mantenere ordinato e decoroso il proprio orto, contrassegnato nell'allegato planimetrico in colore verde, ed i luoghi circostanti in colore giallo;
- partecipare obbligatoriamente alla giornata del Verde Pulito nonché a quella invernale di pulizia del Parco Comunale decise dal Comune, previo avviso;
- corrispondere il contributo forfettario annuale per l'utilizzo dell'acqua potabile, che verrà stabilito e comunicato ogni anno dal Comune, negli importi e alle scadenze individuate dalla Giunta Comunale.

ART. 6) – DIVIETI

Il concessionario assegnatario di un lotto si impegna a rispettare tutti i divieti previsti dal presente regolamento:

- è vietato l'utilizzo di prodotti fitosanitari ed erbicidi classificati come nocivi, tossici, molto tossici o che prevedano il possesso di un apposito patentino per l'uso;
- è vietato bruciare sterpaglie e/o rifiuti o accendere fuochi;
- è vietato l'allevamento di animali in qualunque forma;
- è vietata la vendita dei prodotti coltivati;
- è vietato danneggiare in qualsiasi modo gli orti degli altri concessionari;
- è vietato l'utilizzo dell'appezzamento di terreno per usi diversi da quelli previsti da questo regolamento;
- è vietata l'installazione di strutture di qualsiasi natura.

ART. 7) – RECESSO E RISOLUZIONE

Indipendentemente dal termine stabilito dall'articolo 4, il Comune, per motivi ed esigenze improrogabili di pubblico interesse, ha facoltà di recedere dalla convenzione indicando al concessionario un termine non inferiore a sessanta giorni per il rilascio del terreno, senza che costui possa avanzare alcuna pretesa nei confronti del Comune in ragione delle migliorie e/o delle addizioni apportate all'area coltivata.

Qualora il concessionario intenda recedere, dovrà manifestare tale scelta mediante lettera da consegnare all'Ufficio Protocollo. Il recesso avrà effetto a partire dal successivo anno agricolo.

In caso di irreperibilità del concessionario protrattasi per più di tre mesi, di grave inadempimento agli obblighi di cui all'articolo 5 e/o di violazione dei divieti di cui all'articolo 6 indicati nel presente

regolamento, la concessione si intenderà risolta di diritto. Di conseguenza il lotto tornerà nella disponibilità del Comune, che potrà assegnarlo ad altro richiedente.

ART. 8) – DIVIETO DI CESSIONE

È fatto divieto di sublocare o di cedere in comodato, in tutto o in parte, il lotto assegnato. La concessione deve intendersi strettamente personale; non è quindi ammessa alcuna forma di successione o di cessione o di diritto familiare, anche se parziali o gratuiti dello stesso. In caso di decesso del concessionario, l'orto resta a disposizione dei familiari fino a maturazione del successivo raccolto dei frutti. Rimane facoltà del coniuge chiedere l'assegnazione del lotto, purché in possesso dei requisiti prescritti, fermi restando le condizioni e il termine di scadenza dell'assegnazione.

ART. 9) – FORNITURA ED UTILIZZO DELL'ACQUA

Il Comune provvederà ad installare un unico contatore dell'acqua. L'acqua dovrà essere utilizzata con la massima attenzione, evitando il più possibile gli sprechi e non dovrà essere utilizzata per scopi diversi dell'irrigazione del terreno. Il consumo dell'acqua sarà ripartito in modo forfettario come stabilito dal precedente art. 5. È a carico del concessionario il tempestivo pagamento della bolletta per il consumo dell'acqua, pena la revoca della concessione. Sarà consentito bagnare il proprio orto, anche in deroga ad eventuali ordinanze di limitazione e di restrizione dell'uso di acqua, solo durante il periodo estivo, in ragione degli orari di apertura e di chiusura del parco comunale.

ART. 10) – RESPONSABILITÀ

Il Comune non risponde per eventuali danni, diretti ed indiretti, arrecati a terzi dal concessionario nell'esercizio delle attività connesse e relative alla gestione e alla manutenzione dell'area oggetto della presente convenzione.

ART. 11) – MODIFICHE, TRASFORMAZIONI, INNOVAZIONI

Il concessionario assume l'obbligo di non apportare modifiche, trasformazioni ed innovazioni all'area concessa, senza il necessario e preventivo assenso scritto da parte del Comune e previa presentazione di un progetto delle opere che intende eseguire, da protocollare presso il Comune stesso.

ART. 12) – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda alla normativa vigente. La prima attuazione del presente regolamento è prevista dalla prossima stagione agraria 2021/2022.